

REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
- ART. 3 – LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 4 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 5 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
- ART. 6 – INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 7 – INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO
- ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
- ART. 9 – LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO
- ART.10 – PERIZIE SUPPLETTIVE
- ART.11 – LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART.12 – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO
- ART.13 – PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 14 – COLLAUDO DEI LAVORI
- ART. 15 – GARANZIE
- ART. 16 – INADEMPIMENTI
- ART. 17 – LAVORI D'URGENZA
- ART. 18 – PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'esecuzione in economia di lavoro, di seguito per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi".

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

1. in amministrazione diretta;
2. per cottimi;

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorre, tutto in proprietà dell'Ente o in uso.

Sono a cottimo gli interventi per i quali si ritiene necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazione a corpo o a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730).

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000,00 euro (pari a L. 387.252.000).

Art. 3 – Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- A. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- B. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane,, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- C. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)
- D. i lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)

- E. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730).
- F. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)
- G. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a affini, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)
- H. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)
- I. manutenzione dei cimiteri, di importo non superiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730)
- L. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- M. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- N. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- O. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- P. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Q. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 4 – Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5 – Responsabili del servizio e del procedimento

L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del " budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990 n. 241.

Art. 6 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con modalità di cui al precedente articolo.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinanza disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

Art. 7 – Interventi mediante cottimo

Nel cottimo l'affidamento dei lavori è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730) si può procedere ad affidamento diretto.

Per i lavori di importo inferiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730) il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 544/99.

Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- A. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- B. stabilire con il cottimista il prezzo a corpo o a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si anoteranno le qualità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- A. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiale con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- B. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 9 – Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 10 – Perizie suppletive

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con modalità previste del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore dei lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine;

- 1. alla variante proposta;
- 2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- 3. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili il direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

Art. 11 – Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.

I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 12 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio e del procedimento.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- B. le eventuali perizie suppletive;
- C. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- E. le eventuali proroghe autorizzate;
- F. le assicurazioni degli operai;
- G. gli eventuali infortuni;
- H. i pagamenti in acconto;
- I. lo stato finale e il credito dell'impresa;
- J. i termini per il collaudo;
- K. le eventuali riserve dell'impresa;
- L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura del Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 – Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.

La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

Il pagamento delle forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 14 – Collaudo dei lavori

La Giunta Comunale può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 15 – Garanzie

L'impresa affidataria è di norma esonerata dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 99.000,00 euro (pari a L. 191.690.730).

Nei casi in cui l'importo è superiore la ditta affidataria, su richiesta del responsabile del procedimento dovrà prestare cauzione definitiva nei modi previsti dall'art. 101 del D.P.R. 554/99 e le polizze assicurative previste dall'art. 103 del medesimo D.P.R.

Art. 16 – Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 – Lavori d'urgenza

Nei casi l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro (pari a L. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questo incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Nei casi in cui il Sindaco con i poteri di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.